



39326-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Angelo Capozzi

- Presidente -

Sent. n. sez. 1115

Emilia Anna Giordano

CC - 05/10/2022

Antonio Costantini

- Relatore -

R.G.N. 22381/2022

Paola Di Nicola Travaglini

Stefania Riccio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 18/05/2022 del Tribunale del riesame di Firenze

visti gli atti, e l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) , per il tramite dell'avvocato Paolo Ridolfi, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che ha rigettato l'istanza ex art. 310 cod. proc. pen. con cui il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze aveva applicato, all'esito dell'interrogatorio, la misura cautelare dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di nove mesi per i reati di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 617-*quater*, primo e quarto comma, 623-*bis* e 61, n. 9, cod. pen. e in ordine al reato di cui agli artt. 110, 323 cod. pen.

Per quel che in questa sede rileva, a (omissis) in qualità di Ispettore della Polizia Penitenziaria presso il Carcere di (omissis) , secondo la

contestazione provvisoria, viene imputato di aver abusivamente intercettato le conversazioni avvenute tra detenuti all'interno delle celle, dal 24 dicembre 2021 al 1 gennaio 2022.

2. (omissis) deduce i motivi di ricorso di seguito indicati.

2.1. Vizi cumulativi di motivazione per avere il Tribunale omesso di rispondere ai motivi presentati in sede di appello in cui si richiedeva di spiegare quali fossero gli elementi in base ai quali la posizione di (omissis) avesse ricevuto un trattamento differente rispetto a quella del (omissis). Poiché al (omissis) viene attribuita la responsabilità in ordine all'abusiva registrazione ed intercettazione delle conversazioni proprio in ragione della ritenuta determinante disponibilità del *personal computer*, non si comprende quale sia il motivo che ha consentito di differenziare la posizione di (omissis), per il quale la disponibilità del "PC" è stata ritenuta, invece, circostanza inidonea a fondare la sussistenza della gravità indiziaria.

2.2. Vizi di motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari.

Il Tribunale ha, invero, effettuato un erroneo riferimento a condotte poste in essere nel novembre del 2021, senza avvedersi che le uniche contestazioni alla base della misura interdittiva applicata fossero quelle relative ai reati di cui ai capi 5 e 6, commessi fino al gennaio 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, è inammissibile.

2. Il primo motivo, attraverso cui si contesta la differente valutazione della gravità indiziaria effettuata per altro soggetto coinvolto nella stessa indagine, risulta generico nella parte in cui il ricorrente non consente di far apprezzare, con idonea allegazione, la rilevanza della deduzione in ordine alla censurata omessa risposta e differenza di trattamento tra posizioni diverse che, pertanto, non può essere valutata dal Collegio nella sua esatta consistenza. Costituisce, infatti, onere del ricorrente, qualora avesse voluto evidenziare una manifesta illogicità della motivazione fondata su un contrasto di apprezzamenti inerenti fatti che il medesimo reputa identici, mettere a disposizione del Collegio quanto necessario per apprezzare la dedotta disparità di trattamento.

Deve rinviarsi al principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla

consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi si risolvono nella censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti.

Si osserva, inoltre, come il ricorso, su detto punto, risulta platealmente in contrasto con la parte della decisione che rileva come l'attribuibilità al ^(omissis) dei *file* audio relativi ad intercettazioni telefoniche non deriva dal solo fatto che gli stessi fossero nel *personal computer* allocato nella postazione lavorativa, ma anche in ragione del rinvenimento, a seguito di perquisizione personale, di materiale funzionale ad effettuare registrazioni ambientali e telefoniche, elementi valorizzati unitamente alle dichiarazioni rese da numerose persone informate sui fatti (rilevanti quelle delle educatrici dell'Area Trattamento e degli assistenti di polizia penitenziaria) che avevano evidenziato il pervasivo controllo operato nei loro confronti da parte del ^(omissis).

Motivazione nel complesso completa in ordine all'enunciazione degli elementi valorizzati al fine di ritenere sussistente la gravità indiziaria che il ricorrente omette in alcun modo di censurare.

3. Corretta risulta la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari effettuata dal Tribunale del riesame. Il Collegio di merito, in risposta ai rilievi posti in quella sede dal ^(omissis), ha adeguatamente apprezzato l'esistenza di esigenze cautelari con particolare riferimento alla loro attualità.

Ineccepibile risulta l'intervenuta valutazione, non solo delle condotte in ordine alle quali era stata disposta la misura interdittiva, ma anche di quelle afferenti alle altre imputazioni e segnatamente la violazione di sigilli ed accesso abusivo a sistema informatico ed abusiva introduzione all'interno della casella di posta elettronica sottoposta a sequestro probatorio di cui ai capi 3) e 4). Detti reati oggetto di indagine nel medesimo procedimento, seppure non hanno costituito oggetto di misura (il Tribunale ne dà atto rilevando come il Giudice delle indagini preliminari avesse ritenuto insussistenti i limiti edittali di pena avendo escluso l'aggravante di cui al quarto comma e le esigenze cautelari), hanno in concreto fatto ritenere esistente l'attualità delle esigenze cautelari alla luce delle condotte realizzate sino al novembre 2021; la circostanza è stata



valorizzata unitamente alla conclamata solidarietà manifestata nei confronti dei colleghi condannati per il delitto di tortura così pervenendo alla non illogica conclusione a mente della quale il ricorrente avesse scarsa considerazione delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria.

Né può operarsi, come prospettato nel ricorso, una cesura tra le varie condotte comunque complessivamente apprezzate, per escludere quelle che, seppure non oggetto precipuo della disposta misura, consentono di rilevare l'attualità delle esigenze cautelari, specie quando i fatti in questione - neppure smentiti dal ricorrente che adduce mere giustificazioni in ordine alle motivazioni che lo avrebbero spinto a modificare le credenziali per l'accesso alla posta elettronica personale sottoposta a sequestro -, oltre ad essere recenti, risultano della stessa specie rispetto a quelli per cui si procede.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 05/10/2022.

Il Consigliere estensore

Antonio Costantini



Il Presidente

Angelo Capozzi

